

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1323 del 12 maggio 2009

Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009. Linea di spesa 3) Iniziative di collaborazione con gli Enti locali e di innovazione tecnologica Azione 3.1 "Sostegno regionale all'animazione turistica locale". Approvazione bando concessione contributi. D.G.R. n. 488 del 3 marzo 2009.. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 488 del 3 marzo 2009 la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 04 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" il Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009, le cui iniziative di sviluppo del sistema turistico regionale si articolano in linee di spesa ed azioni, accomunate da obiettivi omogenei e con una dotazione finanziaria propria.

In particolare, nell'ambito della Linea di spesa 3) Iniziative di collaborazione con gli Enti locali e di innovazione tecnologica, del sopra citato Piano annuale, la Giunta regionale ha ritenuto di individuare una specifica tipologia di interventi (Azione 3.1 Sostegno regionale all'animazione turistica locale), allo scopo di contribuire alla realizzazione di manifestazioni, eventi, occasioni turistiche di particolare interesse ai fini del supporto all'offerta turistica territoriale del Veneto; ciò tenuto conto dei positivi risultati raggiunti negli anni precedenti e dall'interesse manifestato dai numerosi attori dell'animazione locale impegnati a sostenere le tradizioni e la cultura rurale delle genti venete.

Tali contributi sono concedibili per iniziative organizzate da enti locali ed eventualmente anche da Associazioni senza scopo di lucro, purché l'iniziativa sia compatibile con la programmazione turistica regionale; a tale riguardo la d.g.r. n. 488 dell'03 marzo 2009 prevede che l'individuazione dei soggetti, le modalità di assegnazione del contributo, i termini, la documentazione necessaria, vengano individuate dalla Giunta regionale con proprio bando.

Pertanto, anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge del 07.08.1990 n. 241, articolo 12, in ordine all'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei benefici pubblici, si pone l'esigenza di definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla Linea di spesa 3 - Azione 3.1 "Sostegno regionale all'animazione turistica locale" del PEA 2009, ponendo a bando a tale fine, con la presente deliberazione, l'importo complessivo di Euro 700.000,00 e prevedendo l'attivazione delle necessarie procedure amministrative per la concessione del sostegno finanziario, a parziale copertura da parte della Regione, delle spese sostenute e delle iniziative realizzate o da realizzarsi nel corso dell'anno solare 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 488 dell'03 marzo 2009, con cui è stato approvato il Piano esecutivo annuale di promozione turistica per l'anno 2009;

VISTA la Linea di spesa 3) "Iniziative di collaborazione con gli Enti locali e di innovazione tecnologica" ed in particolare Azione 3.1 "Sostegno regionale all'animazione turistica locale", che prevede di contribuire alla realizzazione di manifestazioni, eventi, occasioni turistiche di particolare interesse ai fini del supporto all'offerta turistica territoriale del Veneto;

VISTO l'art. 12 della legge 241/90 che stabilisce l'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei benefici pubblici;

CONSIDERATA la necessità per quanto sopra di definire, mediante opportuno bando, i criteri di scelta delle manifestazioni da ammettere a cofinanziamento, nonché gli adempimenti amministrativi per la richiesta di contributi e per l'istruttoria tecnico-amministrativa da parte delle competenti Strutture regionali;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009;]

delibera

1. Di porre a bando la dotazione di Euro 700.000,00 disponibile nell'ambito della Linea di spesa 3) - Azione 3.1 "Sostegno regionale all'animazione turistica locale" del Piano annuale di promozione turistica 2009, approvato con d.g.r. n. 488 del 3 marzo 2009, per la realizzazione di interventi di animazione turistica ed eventi locali, mediante il finanziamento di quota parte delle spese sostenute per la realizzazione di manifestazioni, eventi, occasioni turistiche di particolare interesse ai fini del supporto all'offerta turistica territoriale del Veneto.
2. Di stabilire che i termini di presentazione delle domande decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e per i successivi 45 giorni.
3. Di stabilire che i criteri, le modalità, le procedure e le altre condizioni di carattere specifico per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente punto 1, sono quelli indicati nell'**allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di stabilire che l'approvazione delle graduatorie delle istanze ammissibili e finanziabili nonché la concessione dei benefici verranno disposte con provvedimento della Giunta regionale.